COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122-54128 Fax 0737/54738
P.I. 00266030436
www.comune.fiuminata.mc.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N.129 DEL 11-08-2017

OGGETTO:SISMA DEL 24.08.2016 E SUCC. REVOCA ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA' N. 70 DEL 26.05.2017, FABBRICATO SITO IN FIUMINATA, VIA ARENGO n. 5, DISTINTO AL CATASTO URBANO AL FOGLIO N. 21 PARTICELLA N. 221 - ID. n. 12 A.

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, alle ore 3,36, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 localizzata in Provincia di Rieti e con epicentro nei pressi di Accumoli, avvertita in maniera molto forte anche nel territorio di questo comune;

PREMESSO che di seguito si è avviata una fase di criticità sismica, con il ripetersi di ulteriori scosse di rilevante intensità, che sta interessando anche il territorio comunale;

CONSIDERATO che in data 26 ottobre 2016, alle ore 19.11 ed alle 21.18, si sono verificate due ulteriori forti scosse di terremoto localizzate nella Provincia di Macerata rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9;

CONSIDERATO che in data 30 ottobre 2016, alle ore 7,40 si è verificata una ulteriore tremenda scossa di terremoto localizzata nella Provincia di Macerata con magnitudo 6.5;

PREMESSO che l'art. 15 della L. n. 225/1992 stabilisce:

a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli

interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta Regionale;

b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli autorità comunale di protezione civile;

PREMESSO che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

PREMESSO che gli articoli 14 e 15 della legge regionale 32/2001 (sistema regionale di protezione civile) prevedono specifiche funzioni in capo ai comuni ed ai Sindaci;

VISTO che a seguito dell'evento sismico tutt'ora in corso sono pervenute presso gli uffici comunali molteplici segnalazioni di danni agli edifici, con richiesta di sopralluogo, tra le quali la segnalazione della Sig.ra Bonfili Giovanna (prot. n. 4076 del 29.08.2016), riferita all'immobile sito in via Arengo n. 5, sub 3, 4, 5 e 6, con destinazione uso abitazione/garage;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 11.11.2016, era stato stabilito, al fine di consentire lo svolgimento speditivo delle verifiche di agibilità degli immobili pubblici e privati del territorio comunale in attesa dei sopralluoghi da parte delle squadre AeDES nominate dalla DICOMAC di Rieti e/o dal C.C.R. di Arquata del Tronto, di utilizzare squadre di tecnici regolarmente iscritti ai rispettivi albi e collegi professionali che hanno manifestato la propria disponibilità;

VISTO che nel frattempo il dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. CENS/ TERAG16/0059235 del 04.11.2016 ed Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 405 del 10.11.2016 ha attivato una nuova procedura di verifica speditiva degli edifici con scheda "**Fast**" redatta da tecnici appositamente inviati dal Centro Regionale di Riferimento per gli eventi sismici suddetti;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta segnalazione della Sig.ra Bonfili Giovanna, personale individuato dalla Regione Marche come sopra, al fine di valutare la pericolosità per la pubblica incolumità, ha eseguito in data 18.05.2017 un sopralluogo presso l'immobile di cui trattasi catastalmente identificato al foglio n. 21 con la particella n. 221, sub 3, 4, 5 e 6 di proprietà della Ditta sotto indicata:

F. 21 P.lla n. 221 SUB 3, 5 e 6:

BONFILI CARLA nata a ROMA il 16.11.1964, C.F. BNFCRL64S56H501O
Proprietaria per 1/3
BONFILI FRANCA nata a ROMA il 24.06.1967, C.F. BNFFNC67H64H501X
Proprietaria per 1/3
BONFILI GIOVANNA nata a ROMA il 10.04.1962, C.F. BNFGNN62D50H501L
Proprietaria per 1/3

F. 21 P.lla n. 221 SUB 4:

BONFILI CARLA nata a ROMA il 16.11.1964, C.F. BNFCRL64S56H501O
Proprietaria per 1/3
BONFILI FRANCA nata a ROMA il 24.06.1967, C.F. BNFFNC67H64H501X
Proprietaria per 1/3
BONFILI GIOVANNA nata a ROMA il 10.04.1962, C.F. BNFGNN62D50H501L
Proprietaria per 1/3
FIASCHINI OTTAVIA, nata a COLLAZZONE il 02.08.1935, C.F. FSCTTV35M42C845L
Abitazione per 1/1

CONSIDERATO che ai sensi del DPCM del 05.05.2011, la valutazione di agibilità in emergenza post sismica è una valutazione temporanea e speditiva, vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana;

VISTO l'esito riportato sulla scheda sintetica di rilevamento danni "**Fast**" compilata dai tecnici suddetti in data 18.05.2017: "**edificio non utilizzabile per solo rischio esterno**", dovuto al fabbricato limitrofo distinto al F. 21, p.lla 212, sub 1-2-3 (dichiarato inagibile con Ordinanza

sindacale n. 30 del 06.09.2016) di proprietà della Ditta sotto indicata ed alla quale la presente ordinanza verrà notificata:

F. 21 P.lla n. 212 sub. 1 – 2 – 3:

PASTECCHIA MAURIZIO, nato a FIUMINATA (MC) il 08.05.1952_C.F. PSTMRZ52E08D628G Proprietario per 1/1;

VISTA l'Ordinanza n. 436 del 22.01.2017 del Dipartimento della Protezione Civile, la quale prevede, in relazione alle schede Fast con esito "edificio non utilizzabile per solo rischio esterno", che la Dicomac provveda ad eseguire un nuovo sopralluogo presso l'edificio mediante abilitata squadra Aedes;

VISTO l'ulteriore sopralluogo eseguito in data 24.05.2017 sull'immobile in oggetto da parte di una squadra di certificatori Aedes nominata dalla Dicomac di Rieti (squadra n. P2273), il cui esito indicato nel modello GE1, assunto al protocollo comunale n. 2640 del 24.05.2017, è di seguito riportato:

"A-F – Edificio agibile ma inagibile per rischio esterno", dovuto alla pericolosità dell'edifico limitrofo catastalmente distinto al foglio 21, p.lla n. 121, sub 1-2-3 di proprietà della Ditta sotto indicata:

F. 21 P.lla n. 212 sub. 1 – 2 – 3:

PASTECCHIA MAURIZIO, nato a FIUMINATA (MC) il 08.05.1952_C.F. PSTMRZ52E08D628G Proprietario per 1/1;

CONSIDERATO che pertanto, a seguito del suddetto sopralluogo, con Ordinanza Sindacale n. 70 del 26.05.2017, è stata dichiarata la totale inagibilità dell'immobile sito in Via Arengo n. 5, distinto in catasto dei fabbricati al foglio n. 21 con la particella n. 221, di proprietà della Ditta sopra indicata, ordinandone lo sgombero, il divieto di accesso e l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla messa in sicurezza dell'edificio limitrofo, distinto al catasto al f. 21 p. 212 sub 1-2-3 (dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n. 30 del 06.09.2016) mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

CONSIDERATO inoltre che, a seguito del suddetto esito il Comune, in base a quanto previsto dalla circolare n. 72035 del 22.12.2016 del Dipartimento della Protezione Civile, la quale

prevede apposite procedure operative per l'esecuzione di interventi da parte del Comune o dei VV.FF. riguardanti opere provvisionali finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro delle famiglie evacuate con esito A-F" – Edificio agibile ma inagibile per rischio esterno, si è attivato per procedere con urgenza all'esecuzione di dette opere necessarie per la messa in sicurezza del fabbricato distinto al catasto al f. 21 p.lla 212, sub 1-2-3 di proprietà del Sig. Pastecchia Maurizio;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 79 del 07.06.2017 con la quale è stato ordinato all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere con urgenza al ripristino dell'agibilità del fabbricato sito in via Arengo n. 5 (di proprietà delle signore Bonfili e Fiaschini Ottavia) attraverso la messa in sicurezza dell'edificio di proprietà del Sig. Pastecchia Maurizio;

CONSIDERATO che a seguito dell'Ordinanza sindacale n. 79 del 07.06.2017, con determina n. 138 del 16.06.2017, l'Ing. Lorenzo Massacci, in qualità di responsabile dell'U.T. comunale, ha provveduto ad affidare all'ing. Maurizio Falchetti l'incarico della progettazione Esecutiva, i Rilievi, la Direzione dei Lavori, Contabilità, Assistenza, Liquidazione Finale, redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del fabbricato sito in Via Arengo" e distinto catastalmente al F. 21, p.lla 212, sub 1-2-3 di proprietà del Sig. Pastecchia Maurizio;

VISTO che con determina di settore tecnico n. 150 del 12.07.2017 è stata affidata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta "Etabeta srl" di Jesi (AN), la realizzazione dei lavori connessi all'emergenza sisma 2016 ed in particolare le opere di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà del Sig. Pastecchia Maurizio;

VISTI gli atti finali e il certificato di regolare esecuzione redatti dall'ing. Maurizio Falchetti e relativi al progetto di messa in sicurezza di cui sopra, trasmessi al Comune di Fiuminata con protocollo n. 4091 del 10.08.2017, con i quali il direttore dei lavori ha dichiarato la messa in sicurezza del fabbricato di proprietà del sig. Pastecchia Maurizio e la rimozione del pericolo per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che, a seguito della regolare esecuzione di tutte le opere di messa in sicurezza del fabbricato distinto al catasto al f. 21 p. 212 sub 1-2-3, è venuto meno il pericolo per la pubblica incolumità relativamente all'utilizzo del fabbricato sito in via Arengo n.5, distinto in catasto dei fabbricati al foglio n. 21 con la particella n. 221 sub. 3, 4, 5, 6 e, quindi, si rende indispensabile provvedere a revocare l'Ordinanza Sindacale n. 70 del 26.05.2017, in quanto sono cessati i presupposti per i quali ne era avvenuta l'emissione;

VISTO che a seguito dei suddetti lavori è possibile anche riaprire al transito la via sottostante interdetta al traffico pedonale e veicolare con precedente Ordinanza Sindacale n. 30 del 06.09.2016;

VISTI gli art.li 50 e 54 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D. Lgs. N. 267/2000;

D I C H I A R A

La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 70 del 26.05.2017 con la quale veniva disposta la totale inagibilità dell'immobile sito in via Arengo n. 5, distinto in catasto dei fabbricati al foglio n. 21 con la particella n. 221, sub. 3, 4, 5, 6, di proprietà della Ditta sotto riportata:

F. 21 P.lla n. 221 SUB 3, 5 e 6:

BONFILI CARLA nata a ROMA il 16.11.1964, C.F. BNFCRL64S56H501O
Proprietaria per 1/3
BONFILI FRANCA nata a ROMA il 24.06.1967, C.F. BNFFNC67H64H501X
Proprietaria per 1/3
BONFILI GIOVANNA nata a ROMA il 10.04.1962, C.F. BNFGNN62D50H501L
Proprietaria per 1/3

F. 21 P.lla n. 221 SUB 4:

BONFILI CARLA nata a ROMA il 16.11.1964, C.F. BNFCRL64S56H501O
Proprietaria per 1/3
BONFILI FRANCA nata a ROMA il 24.06.1967, C.F. BNFFNC67H64H501X
Proprietaria per 1/3
BONFILI GIOVANNA nata a ROMA il 10.04.1962, C.F. BNFGNN62D50H501L
Proprietaria per 1/3
FIASCHINI OTTAVIA, nata a COLLAZZONE il 02.08.1935, C.F. FSCTTV35M42C845L
Abitazione per 1/1

S T A B I L I S C E

Che, a seguito della realizzazione di tutte le opere di messa in sicurezza dell'immobile distinto al catasto al f. 21 p. 212 sub 1, 2, 3, sono state ripristinate le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità e della fruibilità delle aree esterne, e, quindi, viene dichiarata l'agibilità del fabbricato sito in via Arengo n. 5, distinto in catasto dei fabbricati al foglio n. 21 con la particella n. 221, sub. 3, 4, 5, 6;

La riapertura al transito pedonale e veicolare di Via Arengo interdetta con precedente Ordinanza Sindacale n. 30 del 06.09.2016;

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga notificata:

- Ai soggetti proprietari sopra identificati;
- Al Sig.ra Pastecchia Maurizio per opportuna conoscenza;
- Responsabile Ufficio Tecnico comunale per quanto di competenza;
- Ufficio di Polizia Municipale, per la notifica e l'osservanza della stessa;
- Ufficio Tributi;
- Locale Arma dei Carabinieri;
- Locale Caserma Corpo Forestale;
- Vigili del Fuoco di Macerata;
- Prefettura di Macerata;
- Centro di Coordinamento Regionale di Protezione Civile (C.C.R.) di Macerata;
- Servizio di Climatologia – Provincia di Macerata.

COMUNICA

Che il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Ing. Lorenzo Massacci, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza;

Che avverso il presente atto è possibile ricorso gerarchico al Prefetto di Macerata entro 30 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di Legge, per incompetenza ed eccesso di potere, al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di notifica.

COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122-54128 Fax 0737/54738
P.I. 00266030436
www.comune.fiuminata.mc.it

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to MASSACCI LORENZO

==========

Il presente atto viene sottoscritto dal sindaco

IL SINDACO
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

IL SINDACO

Li 11-08-2017 F.to COSTANTINI arch. ULISSE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 11-08-017 al 26-08-017

Li 27-08-17

IL SINDACO
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COSTANTINI arch. ULISSE

Li 11-08-2017